



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 55 – 14 NOVEMBRE 2025

Riunione del 5 Novembre 2025

24.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **Briaschi Alessandra** in qualità di Presidente p.t. della S.S. **ARDOR 2K VOLLEY MARIANO**
- S.S. **ARDOR 2K VOLLEY MARIANO** in persona del Presidente p.t.
- Atleta **D. G.** - in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Atleta **D'A. G.** - in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Atleta **T. I.** - in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Atleta **V. G.** - in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Atleta **F. M.** - in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Atleta **F. A.** - in persona degli esercenti la potestà genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

BRIASCHI ALESSANDRA, n.q. di Presidente p.t. della Ardor 2K Volley Mariano, *per aver, in violazione dell'art. 9 Statuto Fipav; artt. 74 e 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, consentito il tesseramento nel campionato PGS degli atleti F. M., F. A., D. G., D'A. G., T. I. e V. G. senza il consenso del sodalizio di appartenenza;*

ARDOR 2K VOLLEY MARIANO, in persona del Presidente p.t., *per aver, in violazione degli artt. 9, 18 Statuto Fipav; artt. 74 e 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, consentito il tesseramento nel campionato PGS degli atleti F. M., F. A., D. G., D'A. G., T. I. e V. G. senza il consenso del sodalizio di appartenenza;*

F. M., F. A., D. G., D'A. G., T. I. e V. G., *per aver, in violazione degli artt. 10, 18 Statuto Fipav; artt. 74 e 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, aderito al*



tesseramento nel campionato PGS da parte della Ardor 2K Volley Mariano senza il consenso del sodalizio di appartenenza;

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 6/6/2025 con il quale il Presidente dell'ASD Union Volley Mariano, sig. Igor Camnasio, denunciava alla Procura Federale Fipav la violazione del vincolo sportivo da parte del Sodalizio Ardor 2K Volley Mariano, per aver tesserato, per il campionato PGS, alcuni atleti minorenni senza il consenso del sodalizio di appartenenza.

Esaurita l'attività di indagine, anche con l'acquisizione di una Memoria difensiva a firma avv. Lucia D'Ercole redatta nell'interesse del sodalizio incolpato, del Presidente dello stesso e dei soli atleti D. G., D'A. G., T. I. e V. G., la Procura Federale, non ritenendo congrua la richiesta di patteggiamento avanzata nel libello difensionale, deferiva tutti i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 5/11/2025.

Nelle more, gli atleti F. M. e F. A., a ministero dell'avv. Massimo Della Rosa, facevano pervenire al Tribunale Federale memoria difensiva con la quale, evidenziando la totale estraneità ai fatti oggetto di contestazione, chiedevano il non luogo a sanzione.

Analogamente, gli altri incolpati presentavano una memoria – a firma avv. D'Ercole – accompagnata da una dichiarazione resa dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia PSG, in virtù della quale si insisteva per la dichiarazione di non luogo a sanzione per l'atleta D. G. e l'applicazione di una sanzione minima (non inferiore a giorni 15) per gli altri tesserati coinvolti e la multa di euro 100,00 per il sodalizio.

In tale sede di riunione, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Michele Sibillano, nonché la sig.ra Briaschi Alessandra, in proprio e n.q. di Presidente p.t. assistita dall'avv. Lucia D'Ercole – comparsa in rappresentanza anche degli atleti incolpati – nonché l'Avv. Massimo Della Rosa per gli atleti F. M. e F. A..

Il Presidente del Collegio, acquisito l'unanime consenso di tutte le Parti, disponeva la trattazione congiunta del procedimento.

Il Sostituto Procuratore federale, anche alla luce delle evidenze documentali allegate alla Memoria depositata da ultimo dall'Avv. D'Ercole, rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti presentata dagli incolpati Briaschi Alessandra n.q., D. G., D'A. G., T. I., V. G. e Ardor 2k Volley Mariano – e per essi dal proprio



difensore costituito-, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 a carico di ciascun atleta e della sig.ra Briaschi n.q. e la multa di € 100,00 a carico del sodalizio Ardor 2k Volley Mariano.

L'Avv. D'Ercole si riportava all'accordo in ordine alla sanzione disciplinare raggiunto con l'Ufficio della Procura Federale.

Il Sostituto Procuratore federale insisteva, invece, per la comminazione di sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per giorni 21 (ciascuno) a carico di F. M. e F. A..

La difesa di quest'ultimi, nel riportarsi al proprio scritto difensivo ed invocando il contenuto scriminante della documentazione acquisita agli atti (*i.e.* Dichiarazione del Presidente del Comitato PSG), instava per il non luogo a sanzione.

Il Collegio osserva, in via preliminare, come la richiesta di applicazione della sanzione nei confronti dell'atleta D. G. non appare congrua in quanto, dal complessivo esame della documentazione versata in atti, non emergono profili di responsabilità disciplinare a carico della stessa dovendo, dunque, disporsi il non luogo a sanzione.

Il Tribunale Federale ritiene, invece, che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto per i restanti atleti (D'A. G., T. I., V. G.), per il Presidente Briaschi n.q. e per il sodalizio Ardor 2k Volley Mariano, ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.

In relazione alla posizione di F. M. e F. A., le contestazioni mosse dall'Ufficio della Procura federale non hanno trovato conforto nel compendio probatorio acquisito agli atti.

Dalla documentazione da ultimo prodotta in giudizio emerge, invero, l'estraneità dei due germani alla circostanza contestata (*i.e. aver aderito al tesseramento nel campionato PGS*) in quanto con PEC del 4/11/2025 il Presidente della PSG Lombardia ha riferito espressamente come "*Precisiamo che non risultano essere mai stati tesserati PGS: F. M. e F. A.*".

Per tali motivi, F. M. e F. A. dovranno andare esenti da responsabilità disciplinare

PQM

- dichiara il non luogo a sanzione nei confronti degli atleti D., G., F. M. e F. A.;
- dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica alle tesserate sig.re D'A. G., T. I., V. G., Alessandra Briaschi n.q. la sanzione della sospensione da ogni



attività federale per giorni 15 ciascuno e la multa di € 100,00 a carico del sodalizio Ardor 2k Volley Mariano in persona del Presidente p.t.

Roma, 12 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 Novembre 2025